

Civile Ord. Sez. 2 Num. 31829 Anno 2022

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 27/10/2022

R.G.N. 32783/19

C.C. 29/9/2022

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32783/'19) proposto da:

LEONARDO (C.F.: V U), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giorgio , in Roma, viale n. 33; - *ricorrente* -

contro

COMUNE DI PALERMO (C.F.: 80 1), in persona del Sindaco - legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Sergio e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2094/2019 (pubblicata il 23 marzo 2019);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 14 ottobre 2016 Leonardo proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Palermo, avverso il verbale di accertamento n. B701638 del 17 settembre 2016, con il quale la Polizia municipale gli aveva contestato la violazione di cui all'art. 193, comma 2, c.d.s., essendo stato accertato che il veicolo di sua proprietà (tipo Renault Clio targ. A M) – dopo essere stato rinvenuto in uno spazio di divieto di sosta con rimozione ed essendosi provveduto a quest'ultima - era risultato, al momento del suo svincolo dalla depositeria in cui era stato condotto, sprovvisto di copertura assicurativa valida, in quanto scaduta.

Con sentenza n. 451/2017, il suddetto Giudice di pace accoglieva il ricorso, annullando l'impugnato verbale di accertamento, sul presupposto dell'omessa contestazione immediata della violazione e della circostanza che, all'atto del controllo nel posto cui il veicolo era stato rintracciato, lo stesso non si trovava in area aperta alla pubblica circolazione.

2. Decidendo sull'appello proposto dal Comune di Palermo e nella costituzione dell'appellato, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2094/2019 (pubblicata il 23 aprile 2019), accoglieva il gravame e, per l'effetto, respingeva la formulata opposizione contro il citato verbale di contestazione, condannando l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell'adottata pronuncia, il Tribunale palermitano osservava, innanzitutto, che la contestazione era stata effettuata

immediatamente all'atto della constatazione della violazione, ovvero nel momento dello svincolo del veicolo, rilevando, inoltre, che l'infrazione si era venuta a configurare quando in cui il veicolo stesso si trovava - il giorno prima - in area destinata alla circolazione all'atto della rimozione.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l' Leonardo. Ha resistito con controricorso l'intimato Comune di Palermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto formato dagli artt. 200 e 201 c.d.s. e dagli artt. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, nonché dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. n. 110/2013, congiuntamente ai vizi del travisamento del fatto e dell'eccesso di potere, sul presupposto che il Comando di polizia municipale non aveva - come avrebbe dovuto - contestare immediatamente la violazione di cui all'art. 193, comma 2, c.d.s. al momento dell'accertamento che il veicolo si trovava in zona di divieto di sosta con rimozione e non il giorno successivo allorquando lo stesso era stato svincolato dalla depositaria in cui era stato portato, potendo il difetto di copertura assicurativa essere accertato già all'atto del controllo effettuato il giorno precedente.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto il vizio di errata e contraddittoria motivazione, poiché il Tribunale aveva, con essa, per un verso, ritenuto che la violazione fosse stata legittimamente contestata all'atto dello svincolo, non rilevando il momento dell'avvenuta rimozione del mezzo e, per altro verso, che la legittimità dell'operato degli agenti di Polizia municipale era

riconducibile alla circostanza che il veicolo si trovasse, il giorno prima, in area destinata alla circolazione, allorquando la vettura non era coperta da assicurazione.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 359 c.p.c., nonché l'eccesso di potere con decisione e motivazione "ultra petita", in uno al vizio di difetto assoluto di motivazione, essendosi il giudice di appello pronunciato oltre quanto chiesto con l'unico motivo di gravame del Comune di Palermo, basato sull'impossibilità degli agenti di polizia di provvedere alla contestazione dell'infrazione in questione contestualmente alla rimozione per l'accertamento della violazione del divieto di sosta.

4. Con il quarto ed ultimo mezzo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. adducendo la sua ingiusta condanna al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di merito.

5. Rileva il collegio che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché all'evidenza connessi.

Essi sono infondati per le ragioni che seguono.

Osserva, innanzitutto, il collegio che bisogna partire dal pacifico presupposto – in punto di fatto – che la rimozione del veicolo era stata effettuata il 16 settembre 2016, perché rinvenuto in una zona presidiata da divieto di sosta con asporto dell'auto e conseguente conduzione nella struttura adibita a depositaria dei veicoli e che solo il giorno successivo, all'atto del controllo della documentazione relativa alla legittimità della circolazione del veicolo, gli agenti avevano riscontrato che l'automezzo – al momento della suddetta rimozione (in zona destinata al pubblico transito) – non era provvisto di copertura assicurativa, ragion per cui avevano

proceduto, una volta avuta la piena cognizione degli esiti degli accertamenti compiuti, all'elevazione con contestazione immediata della violazione prevista dall'art. 193, comma 2, c.d.s. .

Pertanto, per effetto di detti accertamenti, era emerso che, al momento della rimozione del giorno antecedente, il veicolo era sicuramente sprovvisto di copertura assicurativa e che l'aveva riattivata, con la stipula di apposita polizza, solo la sera dello stesso 16 settembre 2016 (successivamente, però, all'ora di rimozione del veicolo perché trovato in divieto di sosta), con decorrenza dalle ore 19,02.

Tale circostanza non avrebbe potuto comportare la mancata configurazione dell'infrazione prevista dall'art. 193, comma 2, c.d.s., poiché la stessa si era già venuta a consumare al momento della rimozione dell'auto (risultando del tutto fuori luogo il riferimento - da parte del ricorrente - ad un'asserita retroattività della contestazione).

E', quindi, da ritenersi legittima la contestazione - in forma immediata - effettuata al momento del controllo della documentazione il giorno successivo presso la depositaria, posto che, solo in virtù di tali controlli (eseguiti sulla base dei documenti messi a disposizione dei verbalizzanti dallo stesso contravventore), era stato possibile avere l'effettiva cognizione dell'avvenuta commissione (il giorno prima) del citato illecito amministrativo, essendo pacifico che la rimozione era stata effettuata per altra violazione e non per quella poi legittimamente accertata il giorno seguente (dove la non obbligatorietà del controllo informatico della copertura assicurativa o meno del veicolo al momento della constatazione che lo stesso si trovasse in zona presidiata da divieto di sosta).

Quindi, l'impugnata sentenza è corretta in punto di diritto (perché la contestazione avvenne immediatamente all'atto del suo effettivo accertamento il 17 settembre 2016) e non è incorsa nella contraddizione motivazionale denunciata con la seconda censura (oltretutto non rientrante nei casi ammessi dal nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, non versandosi in presenza di una ipotesi di "irrisolvibile contraddittorietà": cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053/2014, Cass. n. 23940/2018 e Cass. n. 22598/2018).

6. La terza censura è palesemente infondata poiché (in disparte la circostanza che il ricorrente non ha riportato specificamente i motivi di gravame dedotti dall'appellante Comune di Palermo per verificare la sussistenza o meno della prospettata violazione processuale) il giudice di appello, con l'impugnata sentenza, ha statuito proprio sulle questioni che erano state poste dal citato appellante e che lo stesso ricorrente – peraltro in modo non puntuale – richiama nel corpo della censura. Infatti, la doglianza formulata dall'appellante era proprio quella diretta ad avallare la tesi (confutando la sentenza di primo grado) che la contestazione era da considerarsi avvenuta immediatamente – e, quindi, ritualmente – solo all'atto del controllo della documentazione relativa alla circolazione del veicolo portato in depositaria dopo la sua rimozione (avvenuta il giorno precedente) per essere stato trovato in zona con divieto di sosta e che, quindi, non potevano considerarsi sussistenti i presupposti per procedere alla contestazione della violazione prevista dall'art. 193, comma 2, c.d.s. all'atto dell'eseguita rimozione.

7. Il quarto ed ultimo motivo è anch'esso destituito di fondamento, avendo il giudice di appello applicato legittimamente il principio della soccombenza per la regolazione delle spese di entrambi i gradi di

giudizio, così implicitamente ritenendo insussistenti le condizioni per addivenire ad una compensazione totale o parziale delle stesse.

Del resto costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione (siccome manifestazione di un potere discrezionale del giudice, che ritenga eventualmente sussistenti una delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c.) e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato.

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2[^] Sezione civile in data